



**COMUNE DI PIACENZA
SETTORE PIACENZA PER IL CITTADINO
SERVIZIO PROGETTO CASA
VIA BEVERORA 57
29121 PIACENZA**

**BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e durata del bando

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale "Disciplina unitaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Piacenza", in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. e della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 6 giugno 2018, n. 154, (di seguito denominato "Regolamento"), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2025, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2026 e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 607 del 03/03/2026, è indetto il Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito "ERP") ubicati nel Comune di Piacenza, di durata pari a n. 3 anni.

Art. 2 - Nucleo familiare richiedente

1. La domanda di accesso alla graduatoria, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 8 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "L.R."), è presentata dai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R.

Ai fini della presentazione della domanda, i richiedenti non devono allegare la DSU né l'attestazione ISEE. È sufficiente che i richiedenti abbiano preventivamente richiesto l'ISEE presso l'INPS e siano in possesso di un ISEE in corso di validità. Nel modulo di domanda, il richiedente dovrà indicare il numero di protocollo attribuito dall'INPS all'attestazione ISEE, che sarà verificata direttamente dall'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa attraverso il portale INPS.

2. Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, e i collaterali fino a terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- quello composto dal richiedente e da altra persona con regolare contratto di assunzione quale assistente familiare o collaboratore domestico, che ricomprenda l'assistenza notturna. La persona che presta assistenza, non fa parte del nucleo assegnatario, pertanto nei suoi confronti non si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. La sua presenza nel nucleo sarà valutata ai soli fini

dell'individuazione dello standard abitativo. Tale soggetto non acquisisce alcun diritto al subentro nel contratto di locazione. E' fatta comunque salva la facoltà dei coabitanti di presentare autonoma domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione.

3. In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina relativa all' ISEE, sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora sussista provvedimento di autorità giudiziale o attestazione da parte del servizio sociale, che dichiara la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori.

Art. 3 - Requisiti di accesso

I requisiti per l'accesso all'ERP sono individuati dall'art. 15 della L.R. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge regionale, tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

a) La cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

a.1) cittadino italiano;

a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. n. 30 del 06/02/2007;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 251 del 19/11/2007, e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

a.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di **permesso di soggiorno di durata almeno biennale**, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; in assenza di attività lavorativa, il requisito si intende comunque soddisfatto qualora il richiedente dimostri la disponibilità di un reddito lecito, stabile e continuativo, documentato secondo la normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di disoccupazione (NASpl), trattamenti pensionistici di qualsiasi natura o altre forme di reddito regolarmente percepite.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Piacenza.

Il richiedente iscritto all'AIRE può presentare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE entro 45 giorni e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione come previsto all'art. 25, comma 7, della L.R.

Ai fini della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta sistemazione del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) Reddito per l'accesso

Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'attestazione ISEE e il patrimonio mobiliare.

e.1) Il valore dell'attestazione ISEE del nucleo familiare richiedente, in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non deve essere superiore a **euro 20.217,01**.

e.2) Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare richiedente non deve essere superiore a **euro 41.249,60**. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'attestazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Ai fini dell'accesso all'ERP entrambi i valori, ISEE e patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

Qualora il nucleo richiedente non coincida con il nucleo anagrafico, l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, relativo al nucleo familiare di appartenenza. Il patrimonio mobiliare è invece considerato solo con riferimento al soggetto o al nucleo richiedente; su tale valore, al lordo delle franchigie previste dalla normativa ISEE, viene applicata la scala di equivalenza riferita al nucleo richiedente.

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

Ai fini della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti C), D) ed E) devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare richiedente l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

Art. 4 - Cause di esclusione

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento è esclusa d'ufficio la domanda presentata da nucleo:

- a. che alleggi alla stessa documenti bianchi o alterati o che apponga alla domanda marche da bollo invalide;

- b. i cui componenti sono emigrati dal Comune di Piacenza, salvo che l'intestatario della domanda non provi lo svolgimento dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Piacenza;
- c. composto da una sola persona che risulta deceduta;
- d. che stia occupando abusivamente o senza titolo un alloggio ERP.

2. Ai sensi del medesimo art. 6 del Regolamento, è disposta l'esclusione d'ufficio, per i periodi di seguito indicati, qualora la domanda sia presentata da un nucleo per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. per dieci anni dalla data in cui l'Amministrazione è rientrata coattivamente nella piena ed esclusiva disponibilità dell'alloggio, qualora il nucleo abbia occupato abusivamente o senza titolo un alloggio di ERP;
- b. per cinque anni, qualora il nucleo non abbia occupato l'alloggio locato con iscrizione anagrafica nello stesso di tutti i componenti entro il termine di 45 giorni dalla stipula del contratto di locazione, con conseguente adozione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione;
- c. per tre anni, qualora il nucleo, validamente collocato in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di ERP, abbia formalizzato la seconda rinuncia immotivata all'assegnazione o si sia rifiutato, anche non presentandosi, di stipulare il contratto di locazione con Acer Piacenza, soggetto gestore del patrimonio di ERP del Comune di Piacenza;
- d. per due anni dalla data di assunzione del provvedimento di decadenza, qualora la domanda sia presentata dai componenti del nucleo dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.R..

3. È escluso d'ufficio il nucleo richiedente che, alla data di chiusura del bando:

- risulti moroso nei confronti di Acer Piacenza, per i nuclei allocati in alloggi di emergenza, ai sensi dell'art. 14 e dell'Allegato D del Regolamento;
- risulti moroso nei confronti di Acer Piacenza, per i nuclei inseriti negli alloggi destinati all'accoglienza temporanea di primo e secondo livello, destinati a cittadini italiani e stranieri inseriti in progetti di integrazione e reinserimento sociale (c.d. alloggi sociali), ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento.

SEZIONE II - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Disciplina temporale e procedurale del bando

1. Trattasi di un bando aperto con validità triennale, aggiornato annualmente.

2. Nel periodo di validità del presente bando sono previste tre finestre di presentazione delle domande, una per ciascun anno. Le domande possono essere presentate dal 15 febbraio al 15 aprile di ciascun anno di validità del bando, esclusivamente con modalità telematica, secondo quanto indicato nel presente avviso. Qualora le date di apertura coincidano con le giornate di sabato, domenica o lunedì, le stesse possono essere oggetto di modifica al fine di garantire il corretto funzionamento della piattaforma telematica e la parità di accesso alla procedura da parte dei soggetti interessati. In ogni caso, la durata complessiva del periodo di presentazione delle domande non potrà essere inferiore a quella prevista dal Regolamento, compresa tra il 15 febbraio e il 15 aprile. Per ciascuna finestra di presentazione delle domande sono definiti i termini di apertura e di chiusura, approvati con apposito atto dirigenziale. I relativi termini sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con valore di comunicazione ufficiale ai fini del presente bando.

3. Le domande presentate nell'ambito della prima finestra di apertura concorrono alla formazione della graduatoria. Le domande presentate nelle finestre successive concorrono alla formazione della graduatoria aggiornata, che sostituisce integralmente la graduatoria precedentemente approvata. L'istruttoria, la valutazione dei requisiti e l'attribuzione dei punteggi avvengono sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di presentazione della domanda.

4. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle nuove domande e delle modifiche/integrazioni delle domande già presenti in graduatoria, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.

5. I punteggi attribuiti alle domande presentate restano validi fino all'aggiornamento annuale della graduatoria, come previsto dall'art. 3, commi 3 e 5 del Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, il nucleo familiare già collocato in graduatoria può presentare la domanda di aggiornamento annuale al fine di far valere il riconoscimento di punteggi aggiuntivi, modificare i punteggi già attribuiti oppure aggiornare la domanda in caso di variazione della condizione socio-economica, sanitaria o abitativa che comporti un incremento del punteggio finale.

L'aggiornamento deve essere effettuato tramite apposito modulo telematico messo a disposizione dall'Amministrazione nel periodo di apertura del bando.

La richiesta di variazione di punteggio deve essere supportata da documentazione valida alla data di scadenza del bando.

Le domande già presentate, che non richiedono aggiornamenti o variazioni, partecipano automaticamente all'aggiornamento successivo della graduatoria, senza necessità di nuova presentazione da parte del nucleo familiare.

7. Per le domande già collocate in graduatoria che non richiedono aggiornamenti o variazioni, non è necessario aggiornare la domanda per presentare un nuovo ISEE o per segnalare nascite o decessi all'interno del nucleo richiedente. Tali informazioni saranno controllate e aggiornate d'ufficio tramite collegamento al portale INPS e al Gestionale Demografico.

8. Nella seconda e nella terza finestra temporale di apertura del bando possono presentare domanda esclusivamente i nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti condizioni:

1. nuclei familiari che non hanno presentato domanda nella prima o nella seconda annualità del bando;

2. nuclei familiari che sono stati esclusi nella prima o nella seconda annualità del bando e che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere da a) a e) del Regolamento, come di seguito specificate:

a) nuclei ai quali è stato assegnato un alloggio sociale oppure che siano titolari di un contratto di locazione finalizzato a fronteggiare l'emergenza abitativa, ovvero che si trovino comunque in una soluzione abitativa procurata dal Comune e/o dalla rete dei soggetti che collaborano con il Comune nel contrasto alla povertà abitativa, a condizione che:

- risultino in regola con i pagamenti dovuti alla data di chiusura del bando;
- non abbiano a proprio carico contestazioni relative al mancato rispetto del progetto assistenziale o delle regole di utilizzo degli alloggi;

b) nuclei familiari con presenza di almeno una persona con disabilità motoria residente in un alloggio con barriere architettoniche;

c) nuclei familiari monogenitoriali con figli minorenni o maggiorenni fiscalmente a carico. A tal fine, la coabitazione anagrafica del richiedente deve essere limitata esclusivamente ai figli per i quali si richiede il riconoscimento della condizione, con esclusione di qualsiasi altro soggetto adulto non facente parte del nucleo familiare, fatte salve le figure di supporto assistenziale o i/le badanti, la cui presenza sia giustificata da necessità sanitarie certificate e documentate da regolare contratto di lavoro;

d) nuclei familiari per i quali sia stato disposto l'allontanamento, anche in via d'urgenza, dalla casa familiare di un componente per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori (stalking), violenza sessuale o violenza domestica;

e) nuclei familiari destinatari di un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, nei seguenti casi:

- sfratto per finita locazione convalidato;
- sfratto per morosità convalidato, qualora la morosità sia incolpevole;
- provvedimento di separazione o divorzio con obbligo di rilascio dell'alloggio.

Art. 2 - Contenuti della domanda di partecipazione

1. La domanda per l'assegnazione di alloggi di ERP deve essere compilata esclusivamente sul modulo online disponibile sullo Sportello Telematico del Comune di Piacenza, approvato con il presente bando.

La domanda deve contenere:

- a. le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- b. le specificazioni dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione del punteggio.

2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In ogni caso, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare eventuali comunicazioni mediante pubblicazione sul sito comunale all'indirizzo: comune.piacenza.it/abitazioni, con valore di notifica.

Deve essere assolto il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, pena l'esclusione della domanda. Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo viene generato al termine della compilazione dell'istanza e ad essa automaticamente associato.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda nella prima finestra di apertura

1. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente nei periodi di pubblicazione del bando, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni.

2. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, devono trasmettere la domanda esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma "Sportello Telematico" del Comune di Piacenza, previa autenticazione tramite:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d'Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Le domande relative alla prima finestra di apertura del bando possono essere inoltrate esclusivamente dalle ore 12:00 di giovedì 5 marzo 2026 alle ore 12:00 di lunedì 4 maggio 2026. Al di fuori di tale intervallo temporale, la domanda non sarà più presentabile. Le domande presentate al di fuori del periodo di apertura del bando non sono ricevibili e non saranno inserite in graduatoria.

3. I nuclei familiari possono avvalersi del supporto gratuito dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con il Comune di Piacenza per la compilazione della domanda online.

Art. 4 - Modifiche e/o integrazioni delle domande

Qualunque modifica e/o integrazione della domanda può essere fatta valere dal richiedente fino alla data di chiusura del bando. Le modifiche e integrazioni possono essere presentate mediante:

1. Modulo online dedicato all'integrazione della domanda;
2. PEC all'indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it;
3. Consegna di persona presso lo sportello dell'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, nei seguenti giorni e orari: lunedì: 8.45 - 13.30, mercoledì: 8.45 - 12.00 e giovedì: 8.45 - 13.30 e 15.30 - 17.30.

Art. 5 - Subentro nella domanda

In caso di decesso del richiedente o in altre circostanze che ne determinino l'uscita dal nucleo familiare, il diritto al subentro nella domanda spetta ai componenti del nucleo familiare indicati nella stessa, previa richiesta da parte degli interessati.

In caso di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, si applicheranno le disposizioni contenute nella decisione del Giudice o nella convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014.

SEZIONE III - GRADUATORIA

Art. 1 - Condizioni attributive di punteggio

1. Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni:

a) CONDIZIONI ECONOMICHE: riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, valutata in base all'attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;

b) CONDIZIONI SOGGETTIVE: riferite alle caratteristiche dei componenti del nucleo familiare del richiedente;

c) CONDIZIONI OGGETTIVE: riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente;

d) CONDIZIONI DI FRAGILITÀ: qualora il nucleo familiare presenti contemporaneamente più di una tra le fragilità specificate nell'Allegato B) del Regolamento, è riconosciuto d'ufficio un punteggio aggiuntivo.

I punteggi specifici per ciascuna condizione sono dettagliati nella tabella esplicativa contenuta nell'Allegato B) al Regolamento.

2. Le condizioni indicate al punto a) devono essere possedute al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, l'attribuzione del punteggio economico e la conformità del nucleo familiare indicato nell'attestazione ISEE, sono verificate anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio, in base ai valori aggiornati di ISEE e redditi.

3. Il valore ISEE deve essere aggiornato in base all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta ai fini IRPEF.

4. Le condizioni indicate ai punti b) e c) devono essere possedute dal richiedente e dal suo nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di chiusura del bando.

a) CONDIZIONI ECONOMICHE (MAX 35 PUNTI)

Per la valutazione della condizione economica, si utilizzano i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

VALORE ISEE	PUNTI
DA EURO 0,00 A EURO 4.500,00	35
DA EURO 4.500,01 A EURO 8.500,00	30
DA EURO 8.500,01 A EURO 13.000,00	20
DA EURO 13.000,01 A EURO 20.217,01	10

In riferimento alla condizione economica del nucleo, sono esclusi dalla valutazione del punteggio economico, quei nuclei che dichiarano un valore ISEE pari a euro 0,00, o inferiore al valore minimo di solvibilità quantificato in € 1.200,00/anno (somma determinata considerando l'importo minimo del canone di locazione mensile pari ad € 60,00 moltiplicato per 12 mensilità + IVA + quota delle spese condominiali), o che hanno una somma dei redditi dei componenti del nucleo, inferiore al valore minimo di solvibilità quantificato in € 1.200,00, al momento della domanda e al momento dell'assegnazione, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) nucleo richiedente con al suo interno componenti percettori di pensioni esenti ai fini IRPEF, debitamente documentate;

b) nucleo richiedente che sulla base di comprovata documentazione, abbia percepito redditi a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, purché tali redditi siano pari o superiori al valore minimo di solvibilità (€ 1.200,00).

Per l'attribuzione del punteggio economico entrambe le condizioni devono essere rispettate: l'ISEE deve essere superiore a € 1.200,00 e la somma dei redditi del nucleo deve essere almeno pari a € 1.200,00. Tali condizioni devono sussistere dalla data di presentazione della domanda fino all'eventuale assegnazione dell'alloggio. A tal fine, l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa verificherà l'attestazione ISEE sul portale INPS nelle varie fasi del bando: durante l'istruttoria delle domande, prima della pubblicazione degli elenchi provvisori, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva e prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio.

b) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A) Anzianità di permanenza nella graduatoria per l'assegnazione di alloggio di ERP

ANZIANITÀ IN GRADUATORIA	PUNTI
PRESENZA IN DUE GRADUATORIE CONSECUTIVE	4
PRESENZA IN TRE GRADUATORIE CONSECUTIVE	6
OLTRE LE TRE GRADUATORIE (presenza del nucleo nella graduatoria generata sulla base del successivo bando a validità triennale)	8

B) Anziani (max 15 punti): i due punteggi sottoindicati non sono cumulabili tra loro.

ANZIANI	PUNTI
B.1) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni. Il punteggio è riconosciuto anche nelle seguenti situazioni: a) in caso di coniugi è sufficiente che uno abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa; b) qualora all'interno del nucleo siano presenti minorenni o maggiorenni con disabilità certificata a carico del richiedente.	15
B.2) Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni, che risultino componenti del nucleo richiedente da almeno tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.	5

C) Invalidi: presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di disabilità, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti.

Il punteggio relativo sarà attribuito solo se la condizione è accertata da certificazione, in corso di validità, rilasciata dalla autorità competente e la stessa sussista sia alla data di presentazione della domanda che alla data di verifica dei requisiti in sede di assegnazione.

Ai fini della valutazione della gravità della condizione dell'invalidità, si applica la definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 - il cui contenuto è riportato nell'allegato B) del Regolamento.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati, il punteggio è attribuito per ogni componente certificato.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi: in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, verrà attribuito il solo punteggio più favorevole.

DISABILITÀ	PUNTI
C.1) Disabilità grave e non autosufficienza con impossibilità a deambulare (il punteggio è riconosciuto solo a seguito di presentazione di documentazione rilasciata dall'UO Protesica ASL)	25
C.2) Disabilità grave e non autosufficienza	20
C.3) Disabilità media (il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai componenti del nucleo di età compresa tra gli anni 18 e 65 con idonea certificazione)	10

D) Composizione del nucleo familiare

COMPOSIZIONE NUCLEO RICHIEDENTE	PUNTI
D.1) Nucleo monogenitoriale, composto esclusivamente dal genitore, parente o tutore con potestà genitoriale e dal/i figlio/i fiscalmente a carico. Il punteggio non sarà riconosciuto se il richiedente convive con altre persone oltre ai figli. I punteggi sono così determinati: Con un minore con due minori Con tre minori e più Con figlio/i maggiorenne/i a carico, fino a 26 anni purché studenti. Il punteggio viene attribuito per ogni figlio.	
	5
	8
	10
	5
D.2) Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità e oltre.	5

D.3) Nucleo familiare composto da:	
a) persona sola da almeno due anni alla data della domanda. La condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultrasessantacinquenne e per la persona rimasta vedova/o o sola/o a seguito di convivenza more uxorio come da art. 24 della L.R.).	10
b) vedova/o con figlio/i minore/i fiscalmente a carico oppure persona convivente more uxorio (art.24 L.R.) rimasta sola a seguito di decesso del convivente con figlio/i minore/i a carico nati, adottati o affidati durante la convivenza. Il punteggio non è attribuito qualora il richiedente conviva anagraficamente con persona maggiore di età.	10
D.4) Nucleo familiare composto dal genitore separato che non conviva anagraficamente con altra persona. Lo standard abitativo individuato è quello previsto dall'art.10, comma 6, ovvero: alloggi piccoli con una stanza da letto.	
a) legalmente con omologa di separazione o sentenza del Tribunale dalla quale risulti non aver il beneficio della casa coniugale. Il punteggio è riconosciuto qualora sia dimostrato il versamento degli alimenti.	10
b) per effetto di cessazione della convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio, qualora l'alloggio rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.	10

E) Giovani coppie: il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio, ai sensi dell'art. 24 della L.R. da non più di 4 anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

GIOVANI COPPIE	PUNTI
E) Nuclei di nuova formazione: coppia formata da persone che non abbiano più di 35 anni di età e che siano sposate o conviventi more uxorio da non più di 4 anni al giorno di presentazione della domanda.	10

F) Esigenze di tutela: il punteggio è attribuito in caso di grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela dal nucleo.

ESIGENZE DI TUTELA	PUNTI
F) Grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela dal nucleo.	10

c) CONDIZIONI OGGETTIVE (MAX 20 PUNTI): i punteggi riferiti alle condizioni oggettive non sono cumulabili tra loro.

1. SFRATTI O PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI Il punteggio sarà attribuito al nucleo richiedente che abbia la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di:	PUNTI
a) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione	20
b) sfratto per morosità incolpevole (come definito ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti del 14 maggio 2014)	20
c) verbale di conciliazione giudiziaria o extra giudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto	20
d) ordinanza di sgombero	20
e) provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento;	20
f) pignoramento (a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.560, comma 3, del Codice Civile) con obbligo di rilascio dell'alloggio.	20

In tutte le predette situazioni deve essere stato notificato il preavviso di rilascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

2. DISAGIO ABITATIVO	PUNTI
Qualora al giorno di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, sussista la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi di titolarità comunale	20

o procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale o, sulla base di un progetto socio - assistenziale dei Servizi sociali (che sussista da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda), presso Enti, fondazioni e parrocchie. È riconosciuto il punteggio anche nel caso di sistemazione in strutture protette "case rifugio" per donne che a seguito di violenza domestica e/o di genere siano inserite in un percorso di tutela certificato dal competente Servizio Sociale o da altre associazioni riconosciute ed operanti sul territorio nell'ambito del contrasto alle violenze. Ai fini della attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere assicurata mediante: 1. ospitalità; 2. comodato gratuito; 3. contratto di locazione di durata complessivamente non superiore a 36 mesi; 4. concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture, comunità, istituti, case famiglia.	
--	--

Il punteggio sarà riconosciuto ESCLUSIVAMENTE per le comunità, istituti, case famiglia, alloggi, spazi abitativi, strutture di seconda accoglienza ecc. reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta qualora il gestore della struttura ospitante attesti la situazione assistenziale del nucleo e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

3. ALLOGGIO IMPROPRIO Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione esistente da almeno un anno prima rispetto alla presentazione della domanda e che perduri sino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, accertata mediante risultanze anagrafiche ed in base ad attestazione del competente servizio. Sono individuati quali alloggi impropri:	PUNTI
a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile	10
b) i magazzini ed i laboratori	10
c) le autorimesse ed i box	10
d) le cantine e le soffitte	10
e) gli uffici, i negozi e le botteghe	10

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza fissa dimora", come definito dall'anagrafe del Comune di Piacenza. La permanenza negli alloggi individuati quali alloggi impropri, deve essere attestata dalla Polizia Municipale.

4. INIDONEITÀ DELL'IMMOBILE	PUNTI
Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni.	20

Tale condizione è riconosciuta solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C.1.

5. INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE SUL REDDITO Punteggio riconosciuto esclusivamente ai nuclei con ISEE compreso tra 8.500,01 e 13.000 e con al massimo una fragilità.	PUNTI
a) 15% – 19,99%	2
b) 20 – 24.99%	3
c) ≥25%	4

d) CONDIZIONI DI FRAGILITÀ (MAX 6 PUNTI): qualora il nucleo familiare presenti contemporaneamente più di una tra le fragilità chiave individuate nel seguente elenco, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, da intendersi in via cumulativa e progressiva, come di seguito determinato.

NUMERO DI FRAGILITÀ CONTESTUALI	PUNTI
Due fragilità	1
Tre fragilità	2
Quattro fragilità	4
Cinque o più fragilità	6

Il punteggio relativo alle Condizioni di fragilità è attribuito solo qualora, a seguito dell'istruttoria, risulti che il richiedente ha titolo al riconoscimento dei punteggi spettanti per le condizioni economiche, soggettive e oggettive previste dal Regolamento. Tale punteggio non deve essere richiesto in fase di compilazione della domanda, in quanto viene attribuito d'ufficio sulla base delle risultanze istruttorie.

Le condizioni di fragilità considerate sono le seguenti:

1. Valore ISEE nella fascia inferiore compresa tra euro 0,00 e euro 4.500,00.
2. Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con invalidità; ciascun componente invalido costituisce una fragilità.
3. Nucleo composto esclusivamente da persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni
4. Nucleo composto da 4 unità e oltre.
5. Nucleo familiare composto da un solo genitore che non conviva con altre persone, con figli minorenni a carico oppure maggiorenni purché studenti e di età non superiore ai 26 anni a carico. Ciascun figlio costituisce una fragilità.
6. Esigenze di tutela ossia situazioni rientranti nei casi previsti dalla normativa di settore e documentate da provvedimento dell'autorità giudiziaria o da denuncia per esigenze di tutela del nucleo familiare.
7. Persona rimasta vedova con figli minori derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto oppure convivente rimasto solo a seguito del decesso del partner con figli minori derivanti dalla convivenza.
8. Genitore separato che non conviva stabilmente con altra persona e che dimostri il versamento degli alimenti previsti.
9. Presenza di una delle condizioni oggettive che danno diritto al punteggio (sfratto o provvedimento di rilascio, sistemazione precaria, alloggio improprio, inidoneità dell'immobile).

Art. 2 - Istruttoria delle domande e pubblicazione elenchi provvisori

1. L'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa provvede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

I punteggi sono attribuiti sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate nei casi previsti dalla normativa.

2. La comunicazione agli interessati avviene tramite pubblicazione, con valore di notifica, all'Albo Pretorio *online* del Comune di Piacenza e su apposita sezione del sito istituzionale del Comune. Sarà reso pubblico l'elenco provvisorio delle domande ammesse con i punteggi provvisori attribuiti, nonché l'elenco provvisorio delle domande escluse con motivazione sintetica presentati entrambi in forma anonimizzata. Tale pubblicazione avverrà entro il 31 maggio di ciascun anno di validità del bando.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'esclusione definitiva, se prevista a pena di inammissibilità, o l'impossibilità di attribuire i punteggi relativi.

4. Agli interessati è garantito un termine di almeno 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori per presentare eventuali osservazioni. Entro tale termine, gli interessati possono presentare:

- a) richiesta di chiarimento in ordine al punteggio attribuito;
- b) opposizione all'esclusione dalla procedura.

Le osservazioni saranno valutate dalla Commissione tecnica entro i termini previsti dall'art. 8, comma 4 del

Regolamento. Le osservazioni pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Art. 3 - Commissione tecnica e graduatoria definitiva

1. L'attività istruttoria, i punteggi attribuiti e la valutazione delle controdeduzioni saranno esaminati dalla Commissione quale organo tecnico del procedimento di assegnazione previsto dall'art. 8 del Regolamento.

2. Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria definitiva, che ha validità fino alla pubblicazione della successiva graduatoria.

3. La pubblicazione avviene entro il 31 luglio di ogni anno e la graduatoria conserva validità sino all'entrata in vigore di quella successiva.

4. La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle domande escluse vengono approvati con determinazione del Dirigente, sulla base dell'istruttoria e dei punteggi attribuiti dall'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa e sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione, e pubblicati all'Albo Pretorio *online* del Comune di Piacenza e su apposita sezione del sito istituzionale del Comune, con valore di notifica. Entrambi restano validi fino alla pubblicazione della successiva graduatoria annuale.

5. In caso di parità di punteggio, l'ordine in graduatoria è determinato secondo i seguenti criteri:

- a. ordine crescente dell'ISEE;
- b. anzianità di presenza in graduatoria;
- c. residenza continuativa nel Comune di Piacenza.

Art. 4 - Struttura della graduatoria

La graduatoria definitiva è suddivisa in sei graduatorie distinte ciascuna riferita a una specifica tipologia di alloggio, in base al numero di componenti del nucleo richiedente e agli standard abitativi previsti dall'art. 10, comma 6, del Regolamento.

SEZIONE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1 - Disponibilità degli alloggi

1. Gli alloggi destinati alle assegnazioni sono unità abitative di ERP, sia di nuova realizzazione sia resi disponibili a seguito del rilascio da parte dei precedenti assegnatari.

2. Sulla base delle disponibilità comunicate da Acer Piacenza, l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, provvede a utilizzare gli alloggi per nuove assegnazioni e per la mobilità su richiesta e d'ufficio dei nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

Art. 2 - Caratteristiche e standard degli alloggi

1. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, la superficie degli alloggi da assegnare è calcolata in metri quadri utili, con una tolleranza del $\pm 5\%$ sull'unità abitativa, esclusi balconi, terrazze e altri accessori.

Per nuclei familiari comprendenti persone con disabilità o patologie gravi certificate dal Servizio Sanitario specialistico, è prevista una deroga agli standard previsti, sulla base di specifica attestazione sanitaria che evidenzia esigenze abitative particolari correlate alla patologia.

2. Gli alloggi sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) Mini alloggi: unità con una stanza da letto, da 28,00 a 48,00 mq, destinati a nuclei di una persona.
- b) Alloggi piccoli con una stanza da letto: da 48,01 a 63,01 mq, destinati a nuclei di due persone.
- c) Alloggi piccoli con due stanze da letto: da 48,01 a 60,00 mq, destinati a nuclei di due persone in casi particolari, quali:

- genitore con figlio/a di età superiore a 10 anni;
- nonno/nonna con nipote di età superiore a 10 anni;
- fratello e sorella;
- suocero/a con nuora/genero;
- cognati/e;
- assegnatario con necessità di ospitare un assistente familiare o collaboratore domestico in assistenza continuativa.

Per questa tipologia di alloggi non è possibile applicare la deroga del 5%.

d) Alloggi medi - due stanze da letto: da 60,01 a 70,00 mq, destinati a nuclei di tre persone.

e) Alloggi grandi - due o più stanze da letto:

- da 70,01 a 90,00 mq, destinati a nuclei di 4-5 persone;
- da 90,01 mq in su, destinati a nuclei di 6 persone o più.

Art. 3 - Verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione

1. L'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, entro i termini previsti dall'art. 9 del Regolamento per la pubblicazione della graduatoria, verifica nei confronti dei concorrenti, potenziali assegnatari, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria, in base al numero di alloggi disponibili comunicati dal Soggetto Gestore ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento.

I requisiti devono essere posseduti e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) comma 1 dell'art. 30 della L.R., in merito al requisito relativo al reddito. Il valore ISEE dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR).

Le condizioni che hanno determinato il punteggio in sede di presentazione della domanda devono essere possedute fino alla data di chiusura del bando.

2. Il Comune può espletare in qualsiasi momento, nel periodo di validità della domanda, accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

3. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, comprese situazioni di omissioni e difformità, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Art. 4 - Assegnazione e consegna degli alloggi

1. Il Dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino assegna gli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio, alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare, come previsto dall'art. 10 del Regolamento.

2. Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti alloggi di ERP, così come definiti dalla L.R..

3. Ai nuclei richiedenti al cui interno vi siano componenti con grave limitazione della capacità di deambulare, saranno proposti alloggi privi di barriere architettoniche, se disponibili. Qualora non siano disponibili alloggi privi di barriere architettoniche, sarà comunque data al nucleo la possibilità di visionare gli alloggi disponibili dello standard idoneo alla composizione del nucleo familiare.

4. Qualora siano disponibili più alloggi della stessa tipologia, è data la possibilità di scelta al richiedente. Qualora un unico alloggio sia disponibile, si propone solo quello.

5. A ciascun nucleo è consentito di visionare l'alloggio o gli alloggi proposti in numero non superiore a 3 tra quelli disponibili. La scelta degli alloggi da visionare per consentire la decisione su quale accettare, si effettua presso

l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, sulla base della planimetria, dei dati descrittivi dell'alloggio e della riproduzione fotografica dell'interno prodotta da Acer Piacenza.

6. Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la presenza di omissioni, le domande saranno escluse.

2. Costituisce parte integrante della domanda da compilarsi online da ciascun richiedente, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli rientranti nelle categorie particolari ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. L'Amministrazione comunale di Piacenza non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi, ritardi o omissioni nella trasmissione telematica delle domande imputabili a errori del richiedente nella compilazione o nell'invio, a malfunzionamenti della rete internet, della piattaforma telematica, o a cause di forza maggiore non dipendenti dall'Amministrazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.

5. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza (tel. 0523/492162 - indirizzo mail: supporto.erp@comune.piacenza.it).